

Attribuzione credito scolastico

L'art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell'allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2) del D.lgs. 62/2017

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DA ASSEGNARE IN BASE AGLI INDICATORI

Al punteggio minimo relativo alla media dei voti riportati nello scrutinio finale possono essere aggiunti i punti per portare il credito fino al massimo previsto nell'ambito della banda di oscillazione della tabella A.

L'assegnazione del punteggio aggiuntivo è fatta in base ai seguenti indicatori:

- valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto;
- interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative,
- interesse e profitto relativi all'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa (0 per Sufficiente; 0,05 Discreto; 0,10 per Buono; 0,15 per Distinto; 0,20 per Ottimo).

Ogni attività complementare-integrativa può essere valutata fino ad un massimo di 0,50 punti, fermo restando il fatto che il credito attribuito non può, in alcun caso, superare il massimo previsto nella banda di oscillazione.